

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3080

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PRATAVIERA, CAON, MATTEO BRAGANTINI

Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, in materia di attribuzione delle passività di bilancio in caso di unione o fusione di comuni e di istituzione delle città metropolitane

Presentata il 29 aprile 2015

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 114 della Costituzione Italiana menziona, tra gli enti locali territoriali, la città metropolitana. Il percorso di riconoscimento normativo delle città metropolitane risale alla legge 8 giugno 1990, n. 142, riguardante, in generale, la riforma dell'ordinamento degli enti locali.

Nell'ultimo ventennio, più volte si tentò di dare vita, senza successo, all'istituzione della città metropolitana.

Comunque, bisogna aspettare la riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione (legge costituzionale n. 3 del 2001) affinché il concetto di città metropolitana acquisisca dignità costituzionale con la modifica dell'articolo 114.

Il legislatore aspetta quasi altri nove anni per ottemperare al dettato costitu-

zionale dell'articolo 114 della Costituzione e il 5 maggio 2009, con la legge delega n. 42 sul federalismo fiscale introduce una normativa transitoria per la prima istituzione delle città metropolitane, delegando il Governo ad adottare entro trentasei mesi, ovvero entro il mese di maggio 2014, un decreto legislativo per l'istituzione delle città metropolitane. Scaduto infruttuosamente, per l'ennesima volta tale termine, il Governo incautamente emana, all'interno del decreto-legge n. 95 del 2012, sulla revisione della spesa pubblica, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, ulteriori disposizioni per l'istituzione delle città metropolitane.

L'articolo 18 del decreto-legge, dal 1° gennaio 2014, con la conseguente soppressione delle rispettive province, individuava

le seguenti città metropolitane: Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria.

Quest'ennesimo percorso di riforma ha subito incontrato diversi ostacoli politici, istituzionali e giuridici. Il colpo di grazia è stato dato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 220 del 10 luglio del 2013, che ha dichiarato incostituzionale l'articolo 18, in quanto in palese contrasto e in violazione dell'articolo 77 della Costituzione, in relazione agli articoli 117, secondo comma, lettera *p*), e 133, primo comma, poiché i decreti-legge sono provvedimenti normativi destinati a fronteggiare casi straordinari di necessità ed urgenza non utilizzabili per realizzare una riforma organica e di sistema quale quella prevista dalle norme censurate.

A seguito della pronuncia della Corte riparte, per l'ennesima volta, il processo normativo del Governo che presenta un nuovo disegno di legge recante « Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e sulle fusioni di comuni ». Dopo varie modifiche questo nuovo disegno di legge viene approvato come legge n. 56 del 2014 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 7 aprile 2014.

In ottemperanza a queste ultime disposizioni, dopo venticinque anni, dal 1° gennaio 2015, sono state istituite le città metropolitane con una delimitazione territoriale corrispondente con quella della relativa provincia contestualmente soppressa.

Stante ai dettati costituzionali dell'articolo 119 e alla legge delega n. 42 del 2009, che esplicita e norma i principi del federalismo fiscale, gli enti locali « hanno autonomia di entrata e di spesa ». Essi hanno, pertanto, risorse autonome, stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e in ottemperanza ai principi di coordina-

mento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono quindi degli strumenti di compartecipazione al gettito di tributi erariali riferibili al loro territorio, con conseguente maggiore responsabilizzazione sia amministrativa e contabile sia fiscale degli enti decentrati, con una tendenziale correlazione tra prelievo fiscale e beneficio connesso alle funzioni esercitate e ai servizi resi ai cittadini.

La nascita delle città metropolitane e la fusione o unione di comuni potrebbero però comportare squilibri finanziari e fiscali qualora i bilanci degli enti locali, oggetto di queste trasformazioni, siano tra loro disomogenei. Potremmo, cioè trovarci di fronte ad amministrazioni virtuose che si fondono con amministrazioni « spendaccione » e i debiti contratti da queste ultime potrebbero essere riversati anche sui territori ben amministrati. Tutto questo potrebbe addirittura aggravarsi qualora nella gestione integrata dei servizi pubblici essenziali — raccolta dei rifiuti, illuminazione pubblica, trasporto pubblico locale e altri servizi ai cittadini — i consorzi o aziende pubbliche locali venissero unificati o incorporati. Sappiamo bene, purtroppo, che delle oltre ottomila aziende pubbliche gestite dagli enti locali, moltissime presentano disavanzi contabili e gestionali da capogiro. Pertanto, si potrebbero verificare, se non interviene il legislatore, situazioni inique e anche paradossali con conseguenze negative sia sui servizi resi ai cittadini sia sui tributi locali.

La presente proposta di legge, di modifica all'articolo 1 della legge n. 56 del 2014, vuole colmare questo vuoto normativo e in attuazione dei principi del federalismo fiscale tiene separati, in caso di unione e fusione di comuni e di istituzione delle città metropolitane, i relativi passivi di bilancio a carico dei territori che li hanno prodotti.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono inseriti i seguenti:

« *4-bis.* In caso di unione o fusione di comuni e nella gestione amministrativa di area vasta delle città metropolitane, i relativi passivi di bilancio restano interamente a carico dell'ente locale che li ha prodotti. Per fare fronte a tali passivi sono mantenuti, per tutto il tempo necessario al ripiano, tributi e tariffe differenziati, per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione.

4-ter. Qualora, per una migliore gestione integrata dei servizi pubblici, gli enti locali procedano a fusioni di consorzi, aziende o società pubbliche, le eventuali passività di bilancio sono interamente a carico dell'ente locale che ne possiede le quote di partecipazione ».

€ 1,00



17PDL0032740